

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 34/2008.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 aprile 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la nota in data 6 giugno 2000, con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha trasmesso l'elenco degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo sopraindicato tra i quali è compreso l'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (E.P.A.P.);

vista la determinazione n. 30 del 28 marzo 2008 con la quale questa Sezione ha deliberato il nuovo testo delle norme sulla propria organizzazione;

visti il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2006 nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott.ssa Orietta Lucchetti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla

gestione finanziaria dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) per l'esercizio 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltreché del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

#### PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2006 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (E.P.A.P.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE  
*Orietta Lucchetti*

PRESIDENTE F.F.  
*Mario Alemanno*

Depositata in Segreteria il 18 aprile 2008.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA  
DIRIGENTE SUPERIORE  
(Antonio Di Virgilio)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE DI PREVIDENZA ED ASSI-  
STENZA PLURICATEGORIALE (E.P.A.P.), PER L'ESERCIZIO 2006

## S O M M A R I O

Premessa .....	Pag.	13
1. - Costituzione e finalità dell'Ente .....	»	14
2. - Quadro normativo .....	»	15
3. - Organizzazione .....	»	17
3.1 - Costo degli organi di governo e di controllo ...	»	20
4. - Personale .....	»	22
4.1 - Consulenze professionali .....	»	23
5. - Prestazioni statutarie .....	»	25
6. - Consistenza numerica degli iscritti .....	»	28
7. - Contribuzioni .....	»	29
8. - Copertura delle rivalutazioni di legge .....	»	31
8.1 - Utilizzo del contributo integrativo .....	»	32
9. - Prestazioni previdenziali ed assistenziali rese .....	»	35
10. - Assetto amministrativo-contabile .....	»	37
11. - Gestione finanziaria e patrimoniale .....	»	38
A) - Aspetti generali .....	»	38
B) - I bilanci .....	»	39
12. - Conto economico .....	»	40
12.1 - Ricavi .....	»	41
12.2 - Costi .....	»	43
13. - Stato patrimoniale .....	»	45
13.1 - Attività .....	»	46
13.2 - Passività .....	»	48
14. - Bilancio tecnico .....	»	50
15. - Considerazioni conclusive .....	»	51

PAGINA BIANCA



**Premessa**

Con l'attuale relazione, resa ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, si riferisce sulla gestione dell'EPAP (Ente per la previdenza e assistenza pluricategoriale), per l'esercizio 2006, che è l'ultimo per il quale è stato finora presentato il rendiconto. La Corte ha riferito con la precedente relazione sulla gestione degli esercizi 2003 – 2005.<sup>1</sup>

Il controllo è stato eseguito attraverso l'esame della documentazione di bilancio, delle deliberazioni degli organi collegiali di amministrazione e di revisione nonché attraverso gli atti e le notizie acquisite a seguito dell'istruttoria.

La presente relazione estende le analisi ai fatti di maggior rilievo, intervenuti sino a data corrente.

---

<sup>1</sup> Cfr. Atti parlamentari, XV Legislatura, Doc XV, n. 64.

## 1. COSTITUZIONE E FINALITÀ DELL'ENTE

L'Ente per la previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) ha lo scopo di provvedere alla tutela previdenziale delle categorie dei professionisti autonomi che esercitano la professione di dottore agronomo e forestale, di attuario, di chimico e di geologo, come disposto dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103.

Con l'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Governo è stato delegato ad emanare norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore delle categorie di professionisti autonomi, sprovvisti di un ente con funzioni specifiche di previdenza ed assistenza, iscritti in appositi albi ed elenchi professionali.

In attuazione della sopracitata delega è stato emanato il D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che, tra l'altro, disciplina ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera a e 4 l'EPAP, quale ente previdenziale di diritto privato, soggetto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e del Ministero del Tesoro (secondo il modello già delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509).

L'atto costitutivo di fondazione dell'Ente è stato stipulato dal Comitato promotore in data 28 giugno 1998.

Con decreto in data 3 agosto 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stati approvati lo statuto e il regolamento di previdenza ed assistenza dell'Ente

Nel corso del 2006, proseguendo i lavori intrapresi nel 2005, una apposita Commissione, composta da rappresentanti del Consiglio di indirizzo generale, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, ha redatto un nuovo testo del regolamento, approvato dai Ministeri competenti nel maggio del 2007. Detto regolamento apporta profonde modifiche al precedente testo, introducendo riforme sulle contribuzioni per i giovani professionisti, sul contrasto all'evasione contributiva, sulle agevolazioni delle contribuzioni, sull'abbattimento delle sanzioni per gli adempimenti ritardati e sull'istituzione di aliquote speciali su base volontaria.

Nel corso dell'anno la Commissione interorganica ha continuato l'opera di revisione dello Statuto con l'obiettivo di renderlo più aderente alle nuove esigenze dell'Ente.

## 2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro delle norme che disciplinano l'attività previdenziale dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP) è delineato dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ("Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione") e dalle altre disposizioni contenute nella citata legge n. 335, che disciplinano, in particolare, il sistema "contributivo" applicato al modello di gestione previsto dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, secondo le modalità di attuazione previste dallo statuto e dal regolamento di previdenza ed assistenza dell'Ente.

In virtù delle richiamate disposizioni di legge e delle norme statutarie e regolamentari, *l'EPAP ha il compito di curare l'attuazione della tutela previdenziale ed assistenziale obbligatoria a favore degli iscritti*, e cioè degli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e forestale, di attuario, di chimico e di geologo, iscritti nei rispettivi Albi professionali, con i diritti e gli obblighi disciplinati dalle disposizioni che regolano l'organizzazione e le funzioni dell'Ente.

Accanto a tali funzioni, lo statuto (art. 3) prevede anche la realizzazione di **forme pensionistiche complementari** (secondo le prescrizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124) e di **previdenza ed assistenza facoltative**, nei limiti delle disponibilità di bilancio. L'Ente può altresì attuare **trattamenti** di previdenza e di assistenza sanitaria **integrativi**, mediante la costituzione di specifiche gestioni autonome.

Rilevano, inoltre, la legge 5 marzo 1990, n. 45, contenente disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai fini previdenziali, dei liberi professionisti; l'art. 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenente disposizioni in ordine all'accollo dello Stato di una parte degli oneri sociali per la tutela della maternità; il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità...".

Vanno infine richiamate **le norme della riforma pensionistica**, introdotte dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha, fra l'altro, conferito al Governo deleghe nel settore della previdenza pubblica per il "riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria", il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che reca disposizioni in materia di pensioni complementari applicabili anche ai trattamenti

pensionistici “gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103” nonché il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, emanato in forza della citata legge di delega, recante disposizioni in materia di ricongiunzione in un’unica gestione previdenziale di più periodi contributivi.

In merito a quest’ultimo testo normativo, va precisato che la facoltà di cumulare più periodi assicurativi ai fini di conseguire un unico trattamento pensionistico è espressamente riconosciuta dall’art. 1, comma 1, anche agli iscritti alle forme di pensione obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> L’Ente, nel corso dell’anno di riferimento si è impegnato in uno studio di revisione, di concerto con altri analoghi Enti sottoposti al decreto legislativo n. 103 del 1996, rappresentando ad esponenti governativi e parlamentari la necessità di una modifica normativa che consenta ai detti Enti una maggiore autonomia gestionale per la determinazione della contribuzione e della rivalutazione dei montanti.

Le conclusioni dello studio possono riassumersi nei seguenti concetti:

- rivalutazione dei montanti attraverso forme di garanzie alternative sulla base dell’andamento del PIL;
- possibilità di destinare ai conti individuali un fondo di riserva;
- introduzione del criterio di rivalutazione per cassa in luogo del criterio di competenza;
- alla luce della legge 243 del 2004, ampliamento del proprio campo di intervento, configurandosi come Ente polifunzionale al servizio dei professionisti.